



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 589 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, pendente

TRA

██████████ S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

- opponente -

E

██████████ SNC, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

- opposta -

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- corrispettivo fornitura

Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ██████████ s.r.l. impugnava il decreto ingiuntivo n. 14/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 3.01.2019, con il quale veniva ingiunto alla prefata società di pagare, in favore di ██████████ snc, la somma di € 7.189,28 oltre spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiali.

A fondamento della opposizione, la ██████████ s.r.l. eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria in quanto non preceduta dal procedimento di mediazione e da negoziazione assistita; la nullità del ricorso monitorio notificato a mezzo posta elettronica certificata privo delle attestazioni di conformità agli originali in possesso del ricorrente e alle copie estratte dal



fascicolo telematico. Nel merito contestava la pretesa creditoria assumendo a motivi che la fornitura di materiale fosse qualitativamente e quantitativamente inferiore rispetto a quella fatturata dalla creditrice; l'intervenuto pagamento di ogni spettanza dell'asserita creditrice; l'estraneità al vincolo contrattuale della società opponente in quanto i documenti posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento erano controfirmati da soggetto diverso dell'amministratore unico della [REDACTED] s.r.l., privo di capacità gestionale e di rappresentanza.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] SNC contestando le avverse deduzioni. Deduceva, in particolare, l'insussistenza di alcun obbligo di mediazione o di negoziazione assistita e la corretta attestazione di conformità degli atti notificati a mezzo posta elettronica certificata; nel merito contestava le avverse argomentazioni rilevando l'effettività della fornitura e quindi del credito azionato con il ricorso monitorio, instando conclusivamente per la reiezione dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, previa concessione della sua provvisoria esecuzione.

Espletati gli incumbenti di rito, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e istruita la causa con prova testimoniale.

All'udienza cartolare del 12.12.2022, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità del ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo notificato per difetto delle attestazioni di conformità, sollevate dall'opponente.

Quanto alla prima, è sufficiente osservare che la fornitura di materiali non è un contratto per il quale è prevista la procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010. Il predetto istituto, peraltro, è espressamente escluso per le domande monitorie in virtù della palese incompatibilità tra un procedimento diretto a trovare un accordo tra le parti, quale la mediazione, e il procedimento monitorio il cui scopo è solo quello di conseguire celermente un titolo esecutivo. La mediazione, pertanto, è in ogni caso esperibile solo dopo aver instaurato l'eventuale giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. Inoltre, la domanda di pagamento non è soggetta neppure a negoziazione assistita, essendo espressamente esclusa per i procedimenti monitori ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.



In merito alla questione della nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo notificato per difetto delle attestazioni di conformità, si rileva che dall'esame della stessa produzione documentale dell'opponente, risulta la copia del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata, munito delle attestazioni di conformità, da parte del difensore, a norma dell'art. 16-bis comma 9-bis D.L. n. 179 del 2012, delle copie informatiche oggetto di notificazione (ricorso per ingiunzione, decreto ingiuntivo e procura alle liti) ai corrispondenti atti contenuti all'interno del fascicolo informatico.

Si consideri, peraltro, che l'eventuale mancanza di simile attestazione non comporterebbe la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, comunque sanata in forza del principio di raggiungimento dello scopo.

Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta dalla [REDACTED] S.r.l. è infondata e deve essere rigettata.

Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.

Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Nel caso di specie, il credito di € 7.189,28, oltre interessi, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è relativo al mancato pagamento delle fatture n. 203/17, dell'importo di € 6.429,28, e n. 25/2018, dell'importo di € 760,00, aventi ad oggetto forniture di materiali da utilizzare nel cantiere del Centro polivalente per minori e giovani di Catanzaro ed eseguite dalla [REDACTED] SNC in favore della [REDACTED] S.r.l..

Simili fatture sono state precedute dai DDT n. 191/2017 e n. 17/2018 sottoscritti da parte di [REDACTED] socio della società opponente e trovano fondamento nei due ordinativi di merce nn. 42 e 43 del 28.11.2017 sottoscritti dall'amministratore della società opponente [REDACTED]



Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, la società opposta ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto commerciale tra le parti mediante la produzione dei contratti n. 42 e 43 del 28.11.2017 sottoscritti dall'amministratore della società opponente, delle fatture e dei documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo, della quantità del materiale fornito e recanti la sottoscrizione di uno dei soci della società opponente.

La società opponente, da parte sua, ha sollevato contestazioni meramente generiche in ordine alla mancata sottoscrizione, da parte dell'amministratore, di ordinativi di merce e/o di bolle di consegna di materiale, nonché alla mancata dimostrazione dell'effettiva fornitura dei materiali, secondo le quantità e le qualità indicate.

In merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta sui contratti n. 42 e 43 del 28.11.2017, da parte di [REDACTED] quale legale rappresentante della [REDACTED] S.r.l., lo stesso è stato formulato, in termini generici, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene i documenti in questione siano stati allegati sin dalla fase monitoria.

In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verifica dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, sicché *“la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria*



sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo" (cfr. Cass. Civ., n. 17313 del 17.6.2021; n. 12448/2012).

Consegue che la contestazione contenuta nell'atto introduttivo in ordine alla mancanza di sottoscrizione, da parte dell'amministratore della società opponente, di qualsiasi ordinativo di merce e/o di richiesta di fornitura, senza alcun riferimento specifico ai due contratti n. 42 e 43 del 28.11.2017, posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ed allegati al fascicolo monitorio della società opposta, risulta priva di rilevanza.

Sotto diverso profilo, poi, la debitrice opponente ha eccepito che i quantitativi di materiale oggetto di fornitura non fossero corrispondenti a quelli indicati nei documenti di trasporto e nelle fatture posti a sostegno dell'ingiunzione di pagamento e che, peraltro, la merce risultasse affetta da vizi.

Anche tale contestazione appare meramente generica.

Nel caso di specie, la società creditrice ha prodotto, a dimostrazione del credito vantato nei confronti dell'opponente, oltre ai contratti di vendita, le fatture e i singoli documenti di trasporto contenenti l'indicazione del tipo e della quantità di materiale fornito.

I suddetti documenti di trasporto n. 191/2017 e n. 17/2018 risultano sottoscritti da [REDACTED] socio della società opponente, circostanza confermata dal teste [REDACTED] che ha riferito che, nella sua qualità di installatore, si trovava, nella giornata del 20.12.2017, presso la [REDACTED] - di cui era cliente - e che, nell'occasione, aveva visto [REDACTED] mentre caricava materiali quali wc e bidet per disabili, lavabi, rubinetti ed altro su un furgone tipo Iveco Daily di colore bianco, in quanto destinati ad un Cantiere in Catanzaro per realizzare gli impianti di una struttura per minori. Il predetto teste ha confermato anche di avere visto [REDACTED] mentre apponeva la sua firma sul documento di trasporto n. 191 del 20.12.2017.

Analogamente, anche nel giorno 02.03.2018 il [REDACTED] ha riferito di avere visto [REDACTED] caricare presso i magazzini della [REDACTED] materiale tra cui mensole, corrimano ed altro, destinato sempre al cantiere di Catanzaro, nonché firmare il documento di trasporto n. 17 del 02.03.2018.

Circa, poi, l'effettiva utilizzazione della merce oggetto di fornitura, il teste [REDACTED] (Ispettore di cantiere in relazione ai lavori per la realizzazione del Centro Polivalente per Minori e Giovani in Catanzaro) ha riferito che la società [REDACTED] S.r.l. avesse realizzato gli impianti idrotermici del Centro Polivalente e che per l'esecuzione di tali lavori fossero stati utilizzati i materiali indicati nei DDT n.191/17 e 17/2018 a lui esibiti.

Consegue che le risultanze documentali (contratti, fatture e documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario, estratto autentico delle scritture contabili), le dichiarazioni assunte in sede di prova



testimoniale e la genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla effettiva consegna della merce, forniscono elementi idonei a ritenere dimostrato il credito relativo al corrispettivo delle forniture di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.

In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, risulta adeguatamente provata la pretesa economica azionata dalla [REDACTED] snc, in forza del decreto ingiuntivo opposto, in assenza dell'allegazione e dimostrazione di fatti estintivi da parte della società debitrice.

Consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [REDACTED] S.r.l. deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 14/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 3.01.2019 che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla [REDACTED] S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 3.01.2019, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta dalla [REDACTED] S.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 14/2019 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 3.01.2019 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- 2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.

Cosenza, 28.3.2023

Il Giudice
dott.ssa Anna Rombolà

